



*Ministero della cultura*

CASTELLO SVEVO DI BARI – DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

**AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO AGRARIO DEI TERRENI DEMANIALI PERTINENTI AL PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE - GIOIA DEL COLLE (CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA**

**IL DIRETTORE DEL CASTELLO SVEVO DI BARI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA**

**VISTI**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.M. 4 dicembre 2002 recante “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia” pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 marzo 2003, in particolare l’art. 2, comma 1, lettera a;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- il D.M. 23 dicembre 2014 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance” ed in particolare gli artt. 39, comma 1, lett. c) e 42 riguardanti l’istituzione delle Direzioni Regionali Musei in luogo dei Poli Museali, precedentemente istituiti con DPCM 29 agosto 2014, n. 171, artt. 31 e 34, e loro competenze;
- il D.M. 28 gennaio 2020 n. 21 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” che all’allegato 2 annovera tra gli istituti periferici afferenti alla Direzione Generale Musei la Direzione Regionale Musei Puglia;
- il D.L. 22/2021 che all’art. 6, comma 1, modifica l’art. 52 del D.Lgs. 300/1999, disponendo la ridenominazione del “Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” come “Ministero della cultura”;
- il D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;
- il D.M. 27 ottobre 2021, n. 380, concernente “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione dei musei statali e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale”;
- il Decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 51, recante “Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”, divenuto efficace a far data dal 27 febbraio, e decreto ministeriale 9 febbraio 2024, rep. 53, recante “Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, divenuto efficace in data 20 febbraio 2024;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2024, n. 57. recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.”

- Visto Il DM n. 270 del 05/09/2024 recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*” ed in particolare l’art. 4 che individua i compiti delle Direzioni regionali Musei nazionali,

- l’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,
- art. 13 comma 2 del D. Lgs 36/2023;
- il Decreto della DG-MU del 30 maggio 2023, prot. n. 586 con cui il Direttore Generale Musei, Prof. Massimo Osanna considerate sussistenti le condizioni di necessità ed urgenza tali da legittimare l’esercizio da parte del medesimo dei poteri di sostituzione e avocazione delle funzioni in capo al direttore della Direzione regionale Musei Puglia, ai sensi del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n.169 (art. 18, comma 1) e s.m.i. ha contestualmente delegato la gestione delle funzioni attribuite alla Direzione regionale Musei Puglia all’ Arch. Francesco Longobardi, funzionario architetto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165/2001, al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e del servizio pubblico essenziale di buona gestione di questa Direzione regionale;

- considerato che è necessario ed indifferibile garantire la continuità della cura dei terreni in consegna, sia per ragioni di pubblica sicurezza e di tenuta delle misure igienico-sanitarie sia per il decoro di un contesto rurale altrimenti mantenuto e ordinato; questa Direzione non dispone di personale tecnico interno cui affidare la cura dei terreni in consegna e deve ricorrere a incarichi a esterni a titolo oneroso anche per la manutenzione periodica del verde delle pertinenze;

## **PREMESSO**

- che nel Parco Archeologico di Monte Sannace, Istituto afferente al Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia, di seguito denominato Parco, insistono alcuni ettari di terreno disponibili per attività agricole;
- che la manutenzione delle aree verdi può essere affiancata da un’attività agricola affidata a operatori che garantiscano il rispetto dei siti e che possano a loro volta usufruire delle possibilità che le aree stesse offrono;
- che le colture relative esclusivamente a seminativo per foraggiere (grano, fieno, biada) risultano compatibili con la tutela del Parco Archeologico di Monte Sannace;
- che le attività agricole all’interno del Parco sarebbero finalizzate in primo luogo al mantenimento delle condizioni di sicurezza, di visibilità e di integrità delle aree agricole e subordinate alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio e dei siti archeologici;
- che le attività su menzionate hanno agevolato, in numerosi contesti, la manutenzione delle aree e la prevenzione degli incendi, oltre a contribuire al decoro che il sito stesso richiede;
- che questa Direzione non dispone di personale tecnico interno a cui affidare la cura dei terreni;
- che, in base ai propri compiti istituzionali, questa amministrazione è tenuta all’espletamento dell’attività amministrativa contabile del Bene in parola;
- che con atto di concessione prot. n. 1883 del 24/04/2020, la Direzione Regionale Musei Puglia concedeva in uso i terreni agricoli ricadenti nell’area demaniale del Parco archeologico di Monte Sannace riportata in catasto terreni Foglio 16 n. 172/177/181/182/248/249/250/251 e Foglio 26 n. 160, alla Sig.ra NUZZOLESE Maria per un periodo di due anni, rinnovato per altri due anni;
- che, dato il nuovo approssimarsi della scadenza della concessione al 24/04/2024, alla nota acquisita al protocollo MIC|MIC\_DRM-PUG\_UO3|16/04/2024|0001407-A con cui la Sig.ra Nuzzolese Maria chiedeva di rinnovare per un periodo di altri due anni la concessione d’uso d’immobile demaniale (terreno agricolo) di cui trattasi, questa Amministrazione ritenendo necessario e indifferibile garantire la continuità delle attività seminatrici già in corso sino al termine del raccolto e della cura dei

terreni anche per il decoro di un contesto rurale mantenuto e ordinato, rinnovava la concessione per ulteriori sei mesi, in attesa dell'espletamento del presente bando;

- che l'art. 6 comma 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - s.o. n. 149) prevede che alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà, gli enti pubblici, territoriali o non territoriali devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata;

**VISTA** la determina n. 62 del 04/11/2024, con cui si disponeva l'indizione dell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione in uso agrario dei terreni demaniali pertinenti al Parco Archeologico di Monte Sannace – Gioia del Colle, mediante aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Questa Amministrazione pubblica il presente avviso, al fine di garantire la tutela e valorizzazione dei beni archeologici e paesaggistici, consentendo la più ampia partecipazione agli operatori economici interessati ad assumere la concessione per uso agrario di alcuni terreni demaniali situati nel Parco Archeologico di Monte Sannace per lo svolgimento delle attività che saranno meglio dettagliate in seguito.

## **1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE**

CASTELLO SVEVO DI BARI - DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Sede Via Pier l'Eremita 25/B-Bari

RUP: dott. Savino Gallo

Pec: [drm-pug@pec.cultura.gov.it](mailto:drm-pug@pec.cultura.gov.it)

## **2. TIPOLOGIA DI GARA**

Avviso pubblico per la concessione in uso agrario dei terreni demaniali pertinenti al Parco archeologico di Monte Sannace.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.

## **3. OGGETTO**

L'area oggetto della concessione è sita in Gioia del Colle (BA) Località Monte Sannace riportata in catasto terreni Foglio 16 n. 172/177/181/182/248/249/250/251 e Foglio 26 p.lla 160.

Gli operatori interessati sono invitati a prendere preventiva visione e conoscenza della condizione e dello stato dei beni. Le aree descritte nelle planimetrie sono da intendersi come mera perimetrazione catastale; le superfici che, dopo un'attenta valutazione da parte dei funzionari responsabili dei siti, non risultino idonee ad ospitare attività agricole saranno escluse dalla concessione d'uso.

## **PRESCRIZIONI INCLUSE NELLA CONCESSIONE**

Di seguito si dettagliano le attività previste e le prescrizioni della concessione.

I terreni oggetto del presente avviso sono sottoposti a vincolo archeologico. Pertanto il concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- La Concessione sarà intrasferibile;
- La Concessione avrà la durata di cinque anni. In caso di disdetta anticipata di una delle parti, essa andrà comunicata con sei mesi di preavviso;

- Sarà vietato il subaffitto degli immobili;
- Le colture da praticare dovranno essere relative esclusivamente a seminativo per foraggiere (grano, fieno, biada);
- L'aratura non potrà superare la profondità di 20 centimetri;
- È vietata la ricerca archeologica. Le ricerche archeologiche sono di esclusiva competenza del MiC ai sensi del d.lgs. 42/2004, art. 88. Il concessionario non potrà dunque effettuare alcuna attività di ricerca, né invasiva né non invasiva, in virtù della concessione in uso agrario dei terreni;
- Il concessionario rinuncerà, in forma esplicita nell'ambito della concessione in uso agrario, al premio di rinvenimento per eventuali scoperte fortuite che dovessero determinarsi nel corso delle attività previste dalla concessione o da accordi specifici da essa derivati;
- I terreni dovranno essere in qualsiasi momento nella disponibilità dell'Amministrazione per effettuare ricerche archeologiche o per altri interventi di fruizione. L'Amministrazione si impegna, per quanto possibile, a comunicarne inizio e durata con congruo anticipo;
- Il concessionario non avrà alcun diritto di libero accesso ai terreni interessati dalla concessione, se non per le attività e secondo modalità e tempistiche esplicitate nella concessione medesima.
- Il concessionario, per tutta la durata della concessione, ha l'obbligo di mantenere i terreni e le relative recinzioni in condizioni ordinate, decorose e funzionali;
- Il concessionario si impegna a non utilizzare sostanze chimiche nocive, salvaguardare la biodiversità, riducendo l'impatto ambientale;
- Il concessionario si impegna ad effettuare attività di movimento terra dei butti dislocati in prossimità delle aeree di scavo alle aeree oggetto di concessione;
- Nessuna modifica potrà essere apportata all'immobile o alla coltivazione dello stesso;
- Sarà vietata ogni costruzione, anche a carattere precario, e non sono autorizzate modifiche a costruzioni esistenti che comportino aumento o variazione di volumetrie in altezza o in estensione;
- Il concessionario provvederà, con cadenza periodica concordata e su richiesta straordinaria della Direzione, agli sfalci del verde nelle aree demaniali oggetto della concessione, con esclusione delle strade in prossimità dei resti archeologici;
- Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri di ordinaria manutenzione, le spese di pulizia e bonifica dei terreni oggetto della concessione;
- Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri relativi alle linee frangi fuoco, come da spesa risultante nei preventivi acquisiti dalla direzione;
- Saranno a carico del concessionario tutte le attività di prevenzione incendi da espletare nell'intero sito di interesse e non solo nelle aree oggetto di concessione;
- In caso di incendio, in riferimento alle aree affidate in concessione, saranno totalmente a carico del concessionario le spese di riparazione, le indennità e quant'altro dovuto;
- Nessun uso degli spazi in concessione, diverso da quello dichiarato, potrà considerarsi legittimo, senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
- Oltre al doveroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza (D. Lgs.vo 81/2008 s.m.i.), ogni intervento dovrà rispettare il decoro del paesaggio e le esigenze istituzionali della struttura museale proprietaria;
- Tutte le operazioni dovranno evitare interferenze con l'area del parco e garantire il percorso libero da impedimenti e da ostacoli di ogni tipo;

- Eventuali disinfestazioni e concimature dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dalla Direzione;
- Per motivi di sicurezza, sarà imposto il divieto assoluto dell'uso di fiamme libere e di bombole a gas. Il concessionario dovrà esonerare l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a persone, animali o cose derivanti dall'uso degli immobili;
- Sarà altresì vietato al concessionario il compimento di atti e l'assunzione di comportamenti che possano danneggiare le proprietà confinanti;
- Le imposte e le tasse riguardanti la condizione e i redditi, così come le eventuali assicurazioni relative ai prodotti e agli immobili, saranno a totale carico del concessionario;
- L'uso agrario del bene demaniale è provvisorio, potendo e dovendo cessare qualora vi fosse necessità di disporre del terreno per fini propri dell'interesse archeologico e storico-scientifico e di ampliamento della fruizione, anche senza preavviso, e su semplice richiesta della Direzione;
- La conduzione in regime di concessione e non di fitto, come nel caso de quo di terreni qualificabili come beni pubblici (ricompresi nell'ambito dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili), non dà luogo a un contratto agrario. Il rapporto che ha origine da tale concessione, pertanto, non è assoggettato alla disciplina dei contratti agrari;
- L'unico riferimento per le attività svolte dal concessionario, nella figura del Dirigente o di altro incaricato che verrà esplicitamente indicato nella concessione, è il Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia. Nessun altro soggetto, né pubblico né privato né eventualmente titolare di altre concessioni, è autorizzato a rilasciare autorizzazioni o a presentare istanze al concessionario;
- Per garantire e mantenere la fertilità del terreno il concessionario dovrà impegnarsi a coltivare e curare razionalmente e in modo sostenibile il terreno facendo uso delle tecniche agrarie meno invasive. Dovrà altresì garantire un'adeguata rotazione colturale idonea a mantenere e possibilmente migliorare la fertilità del terreno, oltre a rispettare rigorosamente le prescrizioni di legge;
- Potranno essere valutate eventuali interventi per la manutenzione straordinaria delle alberature, o di accumulo di terreno vegetale provenienti da altre zone del Parco, concordate di volta in volta nelle modalità con il Responsabile del Sito.

#### **4. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE**

Sono ammessi a partecipare alla gara:

- 1) Titolare di posizione I.V.A. attiva e iscrizione alla C.C.I.C.C. con la qualifica di impresa agricola;
- 2) Qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ovvero coltivatore diretto (CD) ai sensi della normativa vigente.
- 3) Soggetti che hanno maturato esperienza pluriennale nella conduzione di terreni demaniali in ambito archeologico.

I concorrenti dovranno dimostrare di:

- essere in regola con il pagamento dei tributi;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
- di avere requisiti fondamentali di ordine morale al fine di poter effettuare contrattazioni, partecipare a gare di appalto o stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione

Ai soggetti che partecipano in forma associata è fatto divieto di partecipare ad altri raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti.

I soggetti partecipanti, a pena di esclusione, dovranno essere in possesso di una delle seguenti certificazioni biologiche: COR, EU, ICEA, NOP, Bio Suisse, KRAV, IBD, AB, JAS, Demeter, CCPB, Bioland, Naturaland, Soil Association.

## 5. DURATA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

La durata è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla stipula del contratto di concessione

La concessione è eventualmente rinnovabile per ulteriori 5 anni, previa rideterminazione del canone e verifica del puntuale adempimento del concessionario di tutti gli obblighi contrattuali, inclusi il regolare pagamento del canone e lo svolgimento degli sfalci e delle altre opere di manutenzione previste.

Allo scadere della concessione e in assenza di atto di rinnovo, stante la formale richiesta della Direzione, il concessionario uscente avrà l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni della concessione in uso, sino a quando la Direzione non abbia provveduto a una nuova concessione.

È facoltà della Direzione revocare la concessione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche prima della scadenza della medesima, con preavviso di 30 giorni. Nessun compenso sarà previsto, salvo il rimborso della quota parte del canone già corrisposto per il periodo relativo al mancato godimento.

Sono causa di decadenza della concessione, senza preavviso e senza rimborso del canone eventualmente corrisposto:

- il mancato pagamento del canone di concessione;
- le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento delle attività, nonché la ripetuta violazione della tutela e del decoro dei terreni;
- la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione dell'attività del concessionario;
- il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
- l'inadempimento di obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse connesse alla gestione dell'attività oggetto di concessione.

La Direzione comunicherà formalmente eventuali contestazioni al concessionario, che dovrà fornire valide giustificazioni o eliminare le cause di decadenza entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione.

## 6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al presente Avviso pubblico, l'operatore economico dovrà perfezionare la proposta esclusivamente trasmettendo la documentazione richiesta a mezzo pec, all'indirizzo [drm-pug@pec.cultura.gov.it](mailto:drm-pug@pec.cultura.gov.it) entro e non oltre le **ore 12:00 del 18/11/2024**, denominando l'OGGETTO della pec: "Avviso pubblico per l'affidamento in concessione dei terreni demaniali pertinenti al Parco Archeologico di Monte Sannace";

Gli allegati dovranno, contenere la seguente documentazione:

- **Il presente Avviso, firmato digitalmente, o comprensivo del documento di identità in caso di scansione con firma autografa, per accettazione di tutte le condizioni ivi presenti;**
- **domanda di partecipazione (Modello 1 o 1 bis)**
- **descrizione della tipologia del soggetto proponente (autocertificazione comprovante esperienza pluriennale nella conduzione dei terreni demaniali in ambito archeologico) (Modello 2);**

- offerta economica (Modello3)
- dichiarazione di possesso certificazione biologica (Modello 4);
- progetto migliorativo;
- documento di riconoscimento in corso di validità;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Tutti i documenti presentati, a pena di esclusione, dovranno essere predisposti in conformità al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione dei documenti dovrà avvenire da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente o dal soggetto dichiarante, qualora diverso dal legale rappresentante o dall'amministratore munito di potere di rappresentanza. L'offerta dovrà avere validità per un periodo di 90 (novanta giorni) giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta previsto dalla presente procedura. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute con modalità differenti da quelle sopra descritte.

### **7. Canone di concessione a base di gara e offerte tecniche migliorative**

1. Il canone annuo posto a base di gara è pari a **€ 320,00 (euro trecentoventi/00);**

2. Le offerte tecniche migliorative consisteranno nell'offerta migliorativa dei seguenti interventi:

- potatura periodica delle siepi perimetrali delle aree archeologiche- parcheggio - giardino – punteggio **30;**

- manutenzione straordinaria delle recinzioni dei terreni, con integrazioni delle lacune e delle parti ammalorate – punteggio **45;**

3. Il canone relativo al primo anno dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione della concessione. I canoni successivi dovranno essere versati in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di scadenza di ciascuna annualità.

4. La Direzione si riserva di riscuotere il canone in tutto in parte in servizi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del sito.

La valutazione dell'offerta economica e tecnica avverrà secondo i seguenti punteggi:

- Offerta economica punteggio massimo punti 25

- Offerta tecnica punteggio massimo punti 75

**TOTALE punti 100**

**L'offerta economica dovrà avere ad oggetto offerte in aumento rispetto al canone posto a base di gara.**

L'offerta tecnica dovrà essere formulata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

1. potatura periodica delle siepi perimetrali delle aree archeologiche ed indicazione del numero di potature/piantumazioni per anno (punteggio 45/45), che non potranno essere inferiori a n. 2 l'anno;
2. manutenzione straordinaria delle recinzioni dei terreni, con integrazioni delle lacune e delle parti ammalorate con tecniche e materiali indicati dalla Direzione del Parco: indicazione del numero di metri lineari per anno (punteggio 30/30), che non potranno essere inferiori a n. 10m/lineari per anno;

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale verrà attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo i seguenti valori:

ottimo=1,00;

buono=0,80;

adeguato=0,60;  
insufficiente=0,40;  
largamente insufficiente=0,20  
non valutabile= 0,00.

## **8. AGGIUDICAZIONE**

Una commissione appositamente nominata assegnerà i punteggi secondo i criteri suindicati. Risulta aggiudicatario il proponente che consegue il punteggio complessivo maggiore ottenuto dalla somma del punteggio riferito all'offerta tecnica migliorativa ed alla offerta economica più vantaggiosa seguendo i criteri indicati al punto n. 7.

## **9. GARANZIA**

Inoltre, il concessionario dovrà stipulare una polizza di assicurazione che assicuri la Direzione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale pari a 1.500,00 (euro millecinquecento/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle aree e cessa alla data di scadenza della concessione

## **10. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Per quanto non precisato nel presente avviso, si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia. L'Amministrazione si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni connesse alla procedura in oggetto, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali ("GDPR").

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
Prof. Massimo Osanna  
IL DELEGATO  
Arch. Francesco Longobardi